



TOSCANA

# Regolamento di attuazione del Codice della Nautica da Diporto (Decreto 17 settembre 2024, n. 133)

È stata introdotta una nuova normativa per la nautica da diporto che entrerà in vigore il 21 ottobre 2025. Questa normativa, prevista dal Regolamento di attuazione del Codice della Nautica da Diporto (Decreto 17 settembre 2024, n. 133), apporta significative modifiche alle dotazioni di sicurezza obbligatorie a bordo, con l'obiettivo di migliorare la sicurezza in mare e semplificare gli adempimenti per i diportisti.

## Principali novità sulle dotazioni di sicurezza:

- **Tabella dei segnali visivi (Colreg):** Diventa obbligatoria per tutte le imbarcazioni e i natanti che navigano oltre le 6 miglia dalla costa .
- **Scandaglio:** Obbligatorio (elettronico o manuale fino a 20 metri) per le unità che navigano oltre le 12 miglia dalla costa. Per le unità a noleggio, è richiesto indipendentemente dalla distanza dalla costa. Tuttavia, riteniamo che esso sia uno strumento necessario soprattutto per la navigazione vicino la costa, al fine di evitare di incagliarsi.
- **Imbragatura di sicurezza:** Le unità a vela che navigano oltre le 6 miglia dalla costa devono essere dotate di un'imbragatura di sicurezza conforme alle norme ISO e certificata CE .

## Giubbotti di salvataggio:

- Devono essere identificati con la sigla e il numero di iscrizione dell'unità.
- Devono essere dotati di luce ad attivazione automatica (oltre le 6 miglia)
- Obbligatoriamente indossati in caso di navigazione notturna e in solitario.

A partire dal 21 ottobre 2025, la nuova normativa sulla nautica da diporto prevede anche l'obbligo di **revisione periodica** per i giubbotti di salvataggio autogonfiabili.

## Obblighi per i giubbotti autogonfiabili

I giubbotti autogonfiabili devono essere sottoposti a manutenzione periodica secondo le indicazioni del produttore. In generale, la revisione è consigliata ogni 24 mesi, ma alcuni modelli possono avere intervalli diversi, come ogni 36 mesi per quelli sottovuoto .

## Obblighi per i giubbotti tradizionali

I giubbotti di salvataggio non autogonfiabili (ad esempio, quelli in schiuma espansa) non richiedono una revisione periodica obbligatoria. Tuttavia, è fondamentale mantenere questi dispositivi in buone condizioni, seguendo le indicazioni del produttore per la manutenzione e sostituendoli se danneggiati o deteriorati .

## Documentazione e conformità

La nuova normativa impone ai produttori l'obbligo di fornire un documento denominato "Raccomandazioni", contenente tutte le indicazioni di validità, uso e corretta manutenzione dei giubbotti di salvataggio. Per i giubbotti prodotti dopo il 17 gennaio 2025, questo documento deve essere incluso con il prodotto o stampato direttamente su di esso. Per quelli prodotti prima di tale data, le raccomandazioni devono essere rese disponibili online in formato PDF o in formato cartaceo .

È responsabilità del diportista seguire le indicazioni contenute nel documento "Raccomandazioni" riguardo alla manutenzione, revisione periodica e sostituzione dei giubbotti di salvataggio. L'assenza delle raccomandazioni a bordo o la non conformità alle indicazioni del produttore non sarà sanzionabile fino al 21 ottobre 2025, ma è comunque consigliabile adeguarsi quanto prima per garantire la sicurezza a bordo .

## Consigli pratici

- **Controlla la documentazione:** Verifica se il tuo giubbotto è accompagnato dalle "Raccomandazioni" del produttore.
- **Segui le indicazioni del produttore:** Effettua la manutenzione e le revisioni secondo le tempistiche e le modalità indicate.
- **Sostituisci i giubbotti danneggiati:** Se il giubbotto presenta segni di usura o danni, è consigliabile sostituirlo per garantire la massima sicurezza.

## Equivalenze e semplificazioni

Il nuovo regolamento introduce la possibilità di sostituire alcune dotazioni con alternative tecnologiche:

- **La bussola magnetica** può essere sostituita con una bussola elettronica .
- **L'EPIRB** può essere sostituito da un telefono satellitare dotato di tasto di emergenza .
- **Segnali di emergenza** vengono ridotti a n° 2 i fuochi a mano e i razzi a paracadute per la navigazione entro 50 miglia e senza alcun limite dalla costa (prima

erano rispettivamente 3 e 4). I fuochi a mano possono essere sostituiti con torce a LED conformi alla normativa SOLAS MED .

## **Zattere di salvataggio**

Per le unità non commerciali che navigano oltre le 12 miglia dalla costa ma entro la zona SAR (Search and Rescue), è possibile utilizzare una zattera costiera anziché una zattera oceanica, a condizione che siano dotate di EPIRB o telefono satellitare .

Inoltre, per le navigazioni entro le 12 miglia, la zattera costiera può essere sostituita con un battello pneumatico con marcatura CE conforme agli standard UNI EN ISO 6185 (tender) pronto all'uso (gonfio e non capovolto) e varabile a mano, munito di dispositivo di risalita a bordo e del kit di sopravvivenza previsto per il mezzo collettivo di salvataggio, in grado di imbarcare il numero di persone presenti a bordo.

## **Raccomandazioni per i diportisti**

È importante che i diportisti si adeguino alle nuove disposizioni entro il 21 ottobre 2025. Le dotazioni già in possesso possono essere utilizzate fino al termine della loro vita utile, come indicato dal produttore .

Per ulteriori dettagli e per consultare il testo completo del regolamento, è consigliabile visitare il sito ufficiale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti o contattare le Capitanerie di Porto.

Fonte: Gazzetta Ufficiale <https://share.google/fWADC7xabl22y4fCY>

